



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA DI CAGLIARI

AVVISO PUBBLICO

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO
DELLE POVERTA' ESTREME
(FINANZIAMENTO 2009)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n 34/31 del 20/07/2009 (art. 35 della L.R. 29 Maggio 2007, n. 2);

EMANA

Il seguente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al Programma interventi di contrasto alle povertà estreme per l'annualità 2010

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 22/01/ 2010 al
11/02/2010**

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/31 del 20 luglio 2009 è stato approvato il programma di azioni di contrasto alla povertà per l'anno 2009, articolato nelle seguenti tre linee di intervento:

- **linea di intervento 1**, concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- **linea di intervento 2**, concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- **linea di intervento 3**, concessione di contributi per lo svolgimento di attività di servizio civico;

ART. 1 OGGETTO

Il presente bando, avente come oggetto la realizzazione, nel Comune di Dolianova, del programma di azioni di contrasto alla povertà, è destinato alla pianificazione delle modalità di accesso ai benefici previsti dalle Linee di intervento 1, 2.

Per quanto attiene la Linea 3 l'Amministrazione Comunale provvederà con successivo atto ad emanare un nuovo Bando previa approvazione di un regolamento comunale :

- **linea di intervento 1**, concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, sia essa duratura o temporanea;

- **linea di intervento 2**, concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non ricoperti da altre linee d'intervento da parte di altri enti pubblici, che perseguono la medesima finalità (per esempio L.431/98 fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, POR 2007 – 2013 Ore preziose) o alla riduzione dei costi riferiti al:

- a) Canone di locazione;
- b) Energia elettrica;
- c) Smaltimento rifiuti solidi urbani;
- d) Riscaldamento
- e) Gas di cucina;
- f) Consumo acqua potabile;
- g) Servizi ed interventi educativi quali: nidi di infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, *babysitter*, per i quali non risulti che l'interessato sia già stato ammesso ad usufruire di altri contributi pubblici.

ART. 2 DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono:

- Per la linea di intervento 1

I nuclei familiari e i cittadini singoli residenti nel Comune di Dolianova con reddito insufficiente. Viene considerato reddito insufficiente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.

E' consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno, determinate anche dal numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso **alla linea sino ad € 5.500 annui**, comprensivi dei redditi esenti IRPEF e secondo le modalità di calcolo stabilite.

Aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, si intende valutare le reali condizioni di bisogno attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono il sussidio. Pertanto, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, il Comune dovrà, se necessario, sommare al reddito ISE riportato nell'attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione.

Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e come tali, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici oltre ad eventuali più gravi sanzioni previste dal Capo VI. Sempre a norma del DPR 445/2000 le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

In considerazione della natura del provvedimento, le amministrazioni comunali sono tenute a valutare l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica o si evidenzino situazioni anomale che necessitano di

maggior tutela.

- Per la linea di intervento 2

i nuclei familiari residenti nel Comune di Dolianova . Il Comune erogherà le risorse riservando la priorità alle famiglie numerose con figli minori e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità .

L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non dovrà essere superiore agli importi sotto indicati:

Ampiezza famiglia	Coefficienti	Soglia di povertà mensile	Soglia di povertà annuale	Soglia di povertà ISEE
1 componente	0,60	591,81	7.101,72	7.101,00
2 componenti	1,00	986,35	11.836,20	7.538,00
3 componenti	1,33	1.311,85	15.742,20	7.716,00
4 componenti	1,63	1.607,75	19.293,00	7.842,00
5 componenti	1,90	1.874,07	22.488,84	7.890,00
6 componenti	2,16	2.130,52	25.566,24	7.989,00
7 componenti o più	2,40	2.367,24	28.406,88	8.001,00

ART. 3

MISURA DEI CONTRIBUTI

Il sostegno di natura economica in favore degli aventi diritto è previsto nella **misura massima** di:

- Per la linea di intervento 1

Il sostegno economico in favore di persone e famiglie in condizioni di accertata povertà, è previsto, così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/31 del 20/07/2009, nella misura massima di € 350,00 mensili per un periodo di 6 mesi (eventualmente prorogabili fino a dodici mesi) previa accettazione e sottoscrizione di un progetto personalizzato di aiuto;

Per la linea di intervento 2

La misura del contributo per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e famiglie non può essere superiore a € 500 mensili per un periodo di mesi sei (eventualmente prorogabili fino a dodici mesi;) e comunque non superiore a € 4.000,00 annuali.

ART. 4

CUMULO DEI CONTRIBUTI

Le linee di intervento 1 e 2 sono cumulabili.

ART. 5

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

Oltre ai requisiti generali richiesti per l'ammissione al programma, la concessione dei contributi è subordinata al rispetto, da parte dei soggetti destinatari, dei sotto elencati obblighi:

- Per la linea di intervento 1

Obbligo di accettazione e rispetto di un progetto personalizzato che prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un sintetico programma d'aiuto, concordato con il Servizio Sociale, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che include impegni personali volti a favorire l'uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle capacità. Potranno essere richiesti impegni ai beneficiari quali:

- attività che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze acquisite con appositi percorsi formativi finalizzati all'inclusione sociale;
- la permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo da parte dei componenti in età scolastica/formativa;
- educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato;

Il mancato rispetto di una o più clausole contenute nei progetti personalizzati comporterà la decadenza dai benefici previsti dal programma.

- Per la linea di intervento 2

Obbligo di presentazione di dichiarazione attestante gli oneri sostenuti relativamente alla gestione dell'abitazione e della vita familiare, come elencati nell'art. 1 del presente bando.

Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e come tali, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici oltre ad eventuali più gravi sanzioni previste dal Capo VI. Sempre a norma del DPR 445/2000 le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

La suddetta dichiarazione dovrà essere supportata da pezze giustificative e documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute (fatture, scontrini, ricevute, etc.)

ART. 6

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione al programma degli interventi previsti dal presente bando potranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Dolianova dal 22.01.2010 al 11.02.2010 e compilate esclusivamente sull'apposita modulistica in distribuzione presso l'Ufficio Ufficio Relazione con il Pubblico o scaricabili dal sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.Comune.Dolianova.ca.it

A corredo della domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità, riportante la situazione reddituale riferita all'ultimo esercizio disponibile ;
- certificazioni del riconoscimento di handicap grave ai sensi della legge 104/92e /o altra documentazione sanitaria;
- copia codice fiscale

- Per i cittadini stranieri extracomunitari copia di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall'autorità competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).;

Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente bando.

Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza verranno accolte con riserva e valutate solo qualora vi sia la disponibilità finanziaria;

Il Servizio Sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio alla presentazione delle domande in favore di soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

ART. 7

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande, pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti, verranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, e le risorse verranno erogate in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità individuate. A tal fine, tanto per la linea di intervento 1 quanto per quelle 2 si procederà all'istruttoria delle istanze nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti per l'attribuzione dei punteggi:

Attribuzione dei punteggi per l'accesso alla Linea 1

1	Nuclei familiari con 4 o più minori a carico	7
2	Nuclei familiari con 6 o più componenti	6
3	Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico (1)	6
4	Persone che vivono sole	5
5	Nuclei familiari con 1 minore a carico (1 punto aggiuntivo per ogni minore oltre il 1°)	4
6	Nuclei familiari con portatori di handicap grave, art. 3 comma 3 L. 104/92 (2 punti aggiuntivi per ogni portatore di handicap)	2

(1) Per famiglia monoparentale si intende:

- un genitore unico, convivente con uno o più minori che portano il suo cognome;
- un genitore unico separato legalmente o in fase di separazione legale con uno o più minori a carico (A tal fine dovrà allegare alla domanda copia della sentenza di separazione ;
- un genitore unico divorziato con uno o più minori a carico;
- un genitore unico vedovo e non nuovamente coniugato, convivente con uno o più minori;

Nel caso in cui nello stato anagrafico risultino presenti soggetti diversi dal genitore unico e da minori, la famiglia non verrà considerata monoparentale.

I genitori coniugati o non coniugati, con residenza anagrafica separata, che non rientrano nei casi sopraindicati, sono ricondotti ad un unico nucleo familiare, ovvero quello dove risiede il bambino e non vengono considerati monoparentali

Durata periodo di disagio economico per mancanza del lavoro	Inferiore ad un anno	1
	Da 1 anno	2
	Da 2 anni	3
	Da 3 anni e oltre	4
Durata periodo di disagio economico per precarietà del lavoro o inadeguatezza del reddito (lavori saltuari e/o non contrattualizzati)	Inferiore ad un anno	0
	Da 1 anno	1
	Da 2 anni	2
	Da 3 anni e oltre	3
Condizione abitativa	Abitazione di proprietà, usufrutto, comodato gratuito	0
	Abitazione di proprietà con mutuo	3
	Locazione con agevolazioni	1
	Locazione	3
Adeguatezza dell'alloggio	Alloggio adeguato	0

	Alloggio con spazi insufficienti	1
	Alloggio inadeguato (fatiscente, malsano, improprio, etc.)	2
Situazione di isolamento /integrazione	Abita dentro l'aggregato urbano e possiede mezzi di locomozione adeguati alle esigenze dell'intero nucleo	0
	Abita dentro l'aggregato urbano e non possiede mezzi di locomozione	1
	Abita distante dall'aggregato urbano ma possiede adeguati mezzi di locomozione	1
	Abita distante dall'aggregato urbano e non possiede mezzi di locomozione adeguati	3
Presenza di reti familiari / parentali e solidaristiche	Ha parenti e/o affini che siano in condizione di sostenerla/vi in situazioni di difficoltà	0
	Non ha parenti e/o affini, soggetti privati o Associazioni/Enti Solidaristici che siano in condizione di sostenerla/vi in situazioni di difficoltà	2
	Ha rapporti con altri soggetti privati o Associazioni/Enti Solidaristici che possano sostenerla/vi in situazioni di difficoltà anche occasionalmente.	1
Eventuali problemi sanitari rilevanti (il punteggio attribuito non è cumulabile se vi sono più disabili)	Dichiarati dal soggetto	0
	Certificazione medica/accertamento invalidità inferiore al 74%	1
	Invalidità parziale (dal 74 % al 99%)	2
	Invalidità totale	3

I punteggi della voce 1,2 e 5 non sono cumulabili.

Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE	
ISEE da € 0 a € 1.000,00	PUNTI 5
ISEE da € 1.001,00 a 2.000,00	PUNTI 4
ISEE da € 2.001,00 a 3.000,00	PUNTI 3
ISEE da € 3.001,00 a 4.000,00	PUNTI 2
ISEE da € 4.001,00 a 4.500,00	PUNTI 1
ISEE > € 4.500,00	Non ammessa

- Per la linea di intervento 2

Entro i limiti delle risorse destinate annualmente dalla RAS, la linea 2) si rivolge prioritariamente alle famiglie con quattro o più figli fino ai 25 anni.

Qualora non si rilevi la su indicata tipologia familiare o il numero consentisse la disponibilità di risorse si procederà a far accedere le seguenti tipologie familiari:

- nucleo monogenitoriale con figli minori a carico (1),
- nucleo familiare con sei o più componenti,
- nuclei familiari con minori a carico,
- nuclei familiari con portatori di handicap grave.

(1) Per famiglia monoparentale si intende:

- un genitore unico, convivente con uno o più minori che portano il suo cognome;
- un genitore unico separato legalmente o in fase di separazione legale con uno o più minori a carico (A tal fine dovrà allegare alla domanda copia della sentenza di separazione ;
- un genitore unico divorziato con uno o più minori a carico;
- un genitore unico vedovo e non nuovamente coniugato, convivente con uno o più minori;

Nel caso in cui nello stato anagrafico risultino presenti soggetti diversi dal genitore unico e da minori, la famiglia non verrà considerata monoparentale.

I genitori coniugati o non coniugati, con residenza anagrafica separata, che non rientrano nei casi sopraindicati, sono ricondotti ad un unico nucleo familiare, ovvero quello dove risiede il bambino e non vengono considerati monoparentali

Attribuzione dei punteggi per l'accesso alla Linea 2)

1	Nuclei familiari con 4 o più minori a carico	7
2	Nuclei familiari con 6 o più componenti	6
3	Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico (1)	6
4	Nuclei familiari con 1 minore a carico (1 punto aggiuntivo per ogni minore oltre il 1°)	5
5	Nuclei familiari con portatori di handicap grave, art. 3 comma 3 L. 104/92 (2 punti aggiuntivi per ogni portatore di handicap)	2

Importo totale spesa annuale sostenuta dal nucleo

1	< € 500,00	1
2	da € 501,00 e € 1.000,00	2
3	Da € 1.001,00 a € 1.500,00	3
4	Da € 1.501,00 a € 2.000,00	4
5	da € 2.001,00 a € 2.500,00	5
6	> € 2.500,00	6

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente programma di contrasto alle povertà saranno acquisiti dall'Amministrazione Comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in argomento.

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
(Dott Dessi Enrico.)